



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 12 AGO 2013 N. 1546 e vi rimarrà

per 10 giorni consecutivi fino al 22 AGO 2013

Li 12 AGO 2013

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2013

n. 1041

IV^ AREA

DETERMINAZIONE

n. 87 del 08/08/2013

**OGGETTO: Fornitura biennale di energia elettrica per le utenze relative alle
strutture di competenza dell'Amministrazione Comunale di Castellaneta
- Indizione gara.**

In data _____, nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del
procedimento,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Arch. Aldo Caforio)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03.11.2012, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio 2012;
- dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio 2013 è stato differito al 30 settembre 2013, giusta legge n.64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n.35 e che, quindi in base all'art. 163. Comma 3, TUEL del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali possono effettuare, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

Premesso, altresì, che:

Con determinazione dirigenziale della III^a Area tecnica n. 133, datata 22 giugno 2010, si approvava la proposta - offerta della Società Energ.it s.p.a. per la fornitura di energia elettrica per strutture comunali e pubblica illuminazione, a costi più vantaggiosi (6,50 cent/Kwt), rispetto a quelli in essere con la società MPE Energia s.p.a. (8,24 cent/Kwh);

Sono in atto contratti di fornitura di energia elettrica per gli impianti di P.I. del centro abitato di Castellaneta e Castellaneta Marina, nonché per strutture pubbliche, uffici e impianti di acquedotto comunali con la Società **ENERG.IT S.p.A.**, che mensilmente trasmette fatturazione per le competenze relative ai canoni e consumi;

Sono inoltre in atto anche con la società **Enel Energia S.p.A.** n. 5 contratti di forniture per impianti di P.I. sia del centro urbano che di Castellaneta Marina e con la Società a responsabilità limitata **HERA** n. 2 forniture di energia elettrica per impianti di P.I. nel centro abitato, relativamente a Via delle Spinelle e Via Porta Piccola;

Tanto premesso,

Evidenziato che in base alla disposizione ex art. 57, comma 7, del Codice dei Contratti risulta, in ogni caso, vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli, per cui nulla possono pretendere gli attuali fornitori in caso di rinnovo tacito se non il pagamento delle forniture effettuate sino al subentro del nuovo fornitore;

Visto l'art. 1, commi 7 e ss., del D.L. 95/2012, che ha stabilito anche per gli enti locali relativamente alla fornitura di energia elettrica l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione dalla Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, fatta la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione dalla Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali;

Dato atto che la mancata osservanza delle disposizioni predette rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;

Ritenuto, pertanto, di indire una gara pubblica per la fornitura in oggetto, prevedendo corrispettivi inferiori a quelli CONSIP e sottoponendo il contratto a stipularsi a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;

Visto il bando di gara della fornitura in oggetto, completo di disciplinare di gara e capitolato d'appalto per la fornitura di energia elettrica, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 267 e, in particolare, gli articoli 107 e 192;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visto il decreto sindacale n. 56 in data 01/07/2013 di nomina del sottoscritto a Responsabile della IV^ Area;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) Di proseguire i rapporti in essere, relativi alle forniture di che trattasi per come richiamati in premessa, per il tempo strettamente occorrente allo svolgimento della procedura di gara di cui al successivo punto n. 3;
- 2) Di indire una gara pubblica per la fornitura in oggetto, prevedendo corrispettivi inferiori a quelli della CONSIP S.p.a. e sottoponendo il contratto a stipularsi a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico;
- 3) Di dare atto che la durata contrattuale sarà biennale, senza rinnovo tacito, e che il rapporto sarà regolato dalle prescrizioni di gara e di capitolato;
- 4) Di approvare il bando di gara, completo di disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, al quale si fa espresso ed integrale rinvio in ordine ai criteri, modalità e termini di aggiudicazione, provvedendo alla relativa pubblicazione nei modi e nei termini di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sulla base dei consumi attuali;
- 5) Di dare atto che la spesa inerente la fornitura in oggetto presso immobili e strutture comunali, impianti e pubblica illuminazione nel centro abitato e in Castellaneta Marina trova copertura ed imputazione sul cap. 2 intervento 1080203 del Bilancio 2013 in elaborazione.
- 6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei servizi finanziari per il visto di competenza nonché, ad avvenuta apposizione del predetto visto, di pubblicare la presente determinazione in base alle norme vigenti;
- 7) Di trasmettere il presente atto per doverosa conoscenza, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., ai fornitori attuali per come indicati in premessa.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Aldo Caforio

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 8/8/2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Michele Gialasso

